



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Prot. n.

Class.

Lettera inviata solo tramite e-mail.

Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c.6

D.P.R. 445/2000 e art. 47 c.1 e 2 D. Lgs 82/2005

A

Spett.le ditta Petrucci srl
Via dei Cipressi n. 7
Portici (NA)
srlpetrucci@pec.it

e.p.c. al

RUP arch. Claudia Ventura
claudia.ventura@cultura.gov.it

Oggetto: Contratto affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) D. Lgs. 36/2023 finalizzato ai lavori della mostra "Gli Dei ritornano. I Bronzi di San Casciano" - Bilancio 2024 - CIG: B218EDEA0E – Cod. IPA R3IQ00 - Importo contrattuale: euro 149.445,24 (centoquarantanovemilaquattrocentoquarantacinque,24) oltre IVA al 22%

CONTRATTO

tra

il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), piazza De Nava n. 26 Reggio Calabria codice fiscale 92094410807, rappresentato legalmente dal Direttore Fabrizio Sudano

e

la ditta Petrucci srl con sede legale in Portici (NA) via dei Cipressi n. 7 partita IVA 08463971211 pec srlpetrucci@pec.it, in persona del suo legale rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue

per l'affidamento dei lavori mostra "Gli Dei ritornano. I Bronzi di San Casciano" come da capitolato speciale prestazionale allegato che segue e costituisce parte integrante dell'incarico ed alle cui condizioni e termini la ditta si vincola per un importo di **euro 149.445,24 (centoquarantanovemilaquattrocentoquarantacinque,24) oltre IVA al 22%**.

La presente stipula fa seguito alla regolarità del durc nonché alla regolare produzione da parte della ditta della seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva assenza cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. lgs.36/2023;
- tracciabilità flussi;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione legale rappresentante;
- polizza assicurativa per danni a terzi;
- cauzione definitiva ex art. 53 D. lgs. 36/2023 in ragione del 5% dell'importo aggiudicato.

La validità del contratto è subordinata, altresì, al riscontro positivo della coincidenza delle risultanze documentali con gli accertamenti che l'Amministrazione svolgerà d'ufficio ed alla regolarità della certificazione antimafia anche a contratto già stipulato.

Tutte le obbligazioni assunte dal fornitore con il contratto stipulato avranno carattere essenziale e formeranno un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni, da parte del predetto fornitore, consentirà alla Committente di chiedere la risoluzione del presente contratto con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Committente. In particolare, sarà facoltà della Committente chiedere la risoluzione del contratto de quo:



- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;
- c) nel caso di emanazione nei confronti del fornitore di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- d) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto di seguito riportato, previo accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP nonché di regolarità del DURC entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante mandato alla banca cassiera indicata e sul codice Iban specificato.

All'interno delle fatture dovranno essere, altresì, inseriti il CIG ed il codice univoco dell'ufficio già indicati in oggetto.

Come previsto dal decreto del Ministero delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 l'Amministrazione potrà accettare solo fatture elettroniche. Eventuali fatture in formato non elettronico saranno restituite perché emesse in violazione della legge.

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, la ditta dà atto che gli sono state rese note le informazioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e fornisce il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto.

CF

Per accettazione
Ditta Petrucci srl

Il Direttore
dott. Fabrizio Sudano



Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria
Tel. 0965 613988/617612 - Codice Fiscale 92094410807
E-mail: man-rc@cultura.gov.it; man-rc@pec.cultura.gov.it
Sito web: www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

ALLESTIMENTO MOSTRA "GLI DEI RITORNANO. I BRONZI DI SAN CASCIANO"



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Claudia Ventura

Data: 3/6/2024

PARTE I CONTRATTO D'APPALTO	1
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	1
Art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO	1
Art. 3 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE.....	2
Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	3
Art. 5- NORME DI SICUREZZA	3
Art. 6 - DIFESA AMBIENTALE.....	3
Art. 7 - PERSONALE DELL'APPALTATORE	4
Art. 8 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO	4
Art. 9 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI	4
Art. 10 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI	5
Art. 11 – PIANI DI SICUREZZA	5
Art. 12 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE E PENALI.....	6
Art. 13 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI.....	6
Art. 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA	7
Art. 15 - PROROGHE	8
Art. 16 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	8
Art. 17 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	8
Art. 18 – INVARIABILITA' DEL PREZZO – ELENCO PREZZI.....	9
Art. 19 - NUOVI PREZZI	10
Art. 20 - DANNI ALLE OPERE	10
Art. 21 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	11
Art. 22 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	11
Art. 23 - SUBAPPALTO	12
Art. 24 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	12
Art. 25 - CONTABILITÀ DEI LAVORI	13
Art. 26 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....	13
Art. 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE	14
Art. 28 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	14
Art. 29 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE	14
Art. 30 - PAGAMENTI	14
Art. 31 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	15
Art. 32 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....	15
PARTE II PRESCRIZIONI TECNICHE	16
Art. 1 – MATERIALI	16
Art. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO	19

PARTE I CONTRATTO D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori relativi la **Mostra "Gli Dei ritornano. I Bronzi di San Casciano"**, da inaugurarsi presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MARRC). L'appalto comprende i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto.

L'intervento interessa sia la sala espositiva A che la B, al piano seminterrato dello stabile, e prevede la realizzazione delle pareti come da progetto allestitivo e l'adeguamento alle esigenze espositive, la tinteggiatura delle stesse e le attività di supporto alla fase di allestimento. E' incluso il disallestimento presso la precedente sede di esposizione della Mostra, il MANN di Napoli.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse dal Direttore dei Lavori.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.Lgs. 81/08.

Art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato per i lavori edili e per le attività accessorie di cui sopra è pari a **€ 145.904,76 oltre IVA**, oltre a **3.595,24 €** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa, da cui l'importo complessivo dei lavori è pari ad **€ 149.500,00 oltre IVA**.

I costi della manodopera verranno definiti nel Progetto Esecutivo che sarà consegnato alla ditta.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo". L'importo contrattuale definitivo è quello risultante dall'offerta presentata in sede di affidamento.

Il corrispettivo è onnicomprensivo di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere senza che per ciò possa vantare alcun diritto a maggiori compensi.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai

sensi dell'articolo 120 del Decreto legislativo 36/2023, fatto salvo quanto previsto dal presente Capitolato.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

Art. 3 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

Costituiscono parte integrante del contratto, oltre al presente "Capitolato speciale d'Appalto", i seguenti documenti:

01 DIP

02 Computo metrico-estimativo/lavori edili

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- dell'elenco prezzi allegato al contratto;
- dei disegni di progetto contenuti in questo Capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

La stazione appaltante si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre, nel rispetto della normativa vigente, quelle modifiche, integrazioni o variazioni che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie se non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'articolo corrispondente del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 5- NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro¹.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere provvisoriale da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisoriale.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisoriale, che per cause non previste e prevedibili, il responsabile dei lavori ovvero la Stazione Appaltante, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell'articolo corrispondente del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 - DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

¹ d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 7 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato dall'Appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 8 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare, l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 9 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto della sua redazione.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel presente Capitolato e nel contratto a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

Art. 10 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore provvede, entro 3 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere, prima in Piazza Orsi, poi Sala Conferenze e Livello E, che deve essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore come prescritto dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/10.

In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze, la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

Art. 11 – PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore, prima della consegna dei lavori, trasmette alla stazione appaltante:

- un piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere.

Art. 12 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE E PENALI

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni **50 (cinquanta giorni)**, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura pari allo 0.5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, si applica l'articolo 126 del Decreto Legislativo 36/2023.

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 13 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità, anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione².

² Art. 121 Decreto legislativo 36/2023.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l'approvazione dell'atto di collaudo³.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.

La sospensione può essere disposta dalla stazione appaltante con atto motivato. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

Art. 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Stazione Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza

³ Cassazione civile, 27.01.1995, n. 990.

dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 15 - PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga. La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggior durata fatta della Stazione Appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 16 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'Appaltatore, previa formale autorizzazione del Direttore dei Lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

Art. 17 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse quando sono rese necessarie per:

- fatti verificatisi in corso d'opera;
- rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale;
- adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il proseguimento degli obiettivi dell'intervento;
- nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile⁴;
- evoluzione dei criteri della disciplina del restauro⁵.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola

⁴ "Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso".

⁵ art. 120 del nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023".

categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante⁶.

La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Art. 18 – INVARIABILITA' DEL PREZZO – ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente Capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti, sia qualitativamente che quantitativamente, le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco prezzi allegato al contratto e comprendono:

- a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.
- d) forniture: fornitura in opera (assemblaggio e montaggio) di componenti di arredo seriali.

I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile che resta, invece, in vigore soltanto per gli appalti privati.

Il prezzo indicato nel precedente articolo 2 deve essere considerato un prezzo chiuso, al netto del ribasso d'asta, e può essere aumentato soltanto nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,

⁶ Idem.

applicandolo all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale viene stabilita annualmente dal Ministro dei lavori pubblici (con decreto da emanare entro il 30 giugno di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Art. 19 - NUOVI PREZZI

Qualora, relativamente alle varianti che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi contrattualmente definito, il Direttore dei Lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la Stazione Appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Art. 20 - DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 21 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli sia potuto intervenire o abbia potuto prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

Art. 22 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI, il D.M. 17 gennaio 2018 e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di

cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 23 - SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 24 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Per la stipula del contratto, l'Appaltatore, ai sensi all'art. 117 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023, è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del medesimo Decreto Legislativo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs n. 36/2023, per la garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Decreto Legislativo 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 36/2023, a stipulare una polizza assicurativa a favore della stazione appaltante per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda una garanzia completa per la responsabilità civile per danni parziali o totali a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta inefficacia della garanzia.

Art. 25 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono quelli previsti dalla normativa.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti.

Art. 26 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono disciplinate dall'art. 7 dell'Allegato II.14, al quale si rinvia.

Art. 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al Direttore dei Lavori che, previo adeguato preavviso, procederà alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.

Art. 28 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore dei Lavori, a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, emette il certificato di regolare esecuzione e lo invia al responsabile del procedimento per la conferma.

Art. 29 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile⁷.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo⁸.

Art. 30 - PAGAMENTI

⁷ Idem e D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, art. 235 - Svincolo della cauzione, Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo.

⁸ Idem e D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, art. 235 - Svincolo della cauzione, Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo.

Si procederà ad un unico pagamento a lavori effettivamente eseguiti.

I pagamenti saranno effettuati previa emissione di fattura elettronica in modalità split payment, a condizione che il DURC sia regolare, e previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Al fine del pagamento l'affidatario dei lavori deve aver assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

La fatturazione deve essere intestata e recapitata (tramite il Sistema di Interscambio sul sito www.fatturapa.gov.it) al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria i cui dati sono:

Cod.Fiscale 92094410807 - Il Codice Univoco dell'Ufficio è R3IQ00

Art. 31 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO⁹

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici e sono efficaci e opponibili qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. La Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, fatta salva la propria facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 32 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente contratto;

⁹ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

- manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della prestazione, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, la prosecuzione e conclusione della prestazione. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

PARTE II PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 – MATERIALI

Materiali vetrina espositiva e pareti destinate all'esposizione di reperti archeologici

Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dei vani adibiti a vetrina espositiva, sia per le parti fisse, che per le parti mobili (supporti di esposizione reperti, ecc...) e/o ivi comunicanti non dovranno emettere formaldeide o sostanza di altra natura dannose ai reperti conservati. Inoltre le superfici di contatto con le opere dovranno essere a PH neutro.

Inoltre:

- il lato interno dei pannelli in cartongesso dovrà essere trattati con opportuni prodotti per diminuire la permeabilità al vapore acqueo del materiale;

- tutti i giunti dovranno essere accuratamente incollati con colla per uso museale;

Si specifica che tutti i materiali impiegati non devono emettere sostanze aeriformi acide, ossidanti o altri composti aeriformi che possono comunque causare degrado degli oggetti esposti (materiali “no out-gasing”).

Materiali per norme di sicurezza antincendio

Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione degli allestimenti (ad esclusione degli oggetti esposti al pubblico), dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 569 del 20/05/1992 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre).

I materiali citati saranno certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 o decreto ministeriale 6 marzo 1992 e del decreto ministeriale 15 marzo 2005 e s.m.i. come da tabella di seguito indicata.

Tabella art. 4 - Prodotti installati lungo le vie di esodo

	Impiego	Classe europee (al posto della classe 1)
a)	Pavimento	(A2 FL -s1), (B FL -s1), (C FL -s1)
b)	Parete	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)
c)	Soffitto	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0)

Tabella 1 - Prodotti installati in altri ambienti (impiego a pavimento)

	Classe italiana	Classe europee (al posto della classe 1)
I	Classe 1	(A2 FL -s1), (A2 FL -s2), (B FL -s1), (B FL -s2), (C FL -s1)
II	Classe 2	(C FL -s2), (D FL -s1)

Tabella 2 - Prodotti installati in altri ambienti (impiego a parete)

	Classe italiana	Classe europee (al posto della classe 1)
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)

Tabella 3 - Prodotti installati in altri ambienti (impiego a parete)

	Classe italiana	Classe europee (al posto della classe 1)
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)

I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del D.M. 26 giugno 1984 (Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi), del D.M. 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo) e successive modifiche e integrazioni, mentre per i materiali legnosi oltre ai suddetti decreti si può far riferimento al D.M. 6 Marzo 1992 (Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi). Il carico d'incendio relativo alle diverse parti del presente appalto e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non potrà superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. Per il calcolo del carico di incendio dovrà essere fatto riferimento alle seguenti norme tecniche di prevenzione incendi:

- Decreto del Ministero dell'Interno del 09 Marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno prot. 414/4122 sott.55 recante il titolo “DM 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”.

Qualsiasi elemento facente parte del presente appalto dovrà essere ignifugato secondo normativa di riferimento e trattato in officina, non è consentito alcun trattamento in loco.

Pannelli in Cartongesso

I pannelli in cartongesso dovranno essere trattati con prodotti ignifughi al fine di portare i manufatti in Classe 1 di Reazione al Fuoco.

La Ditta Appaltatrice ha l'onere di identificare e presentare i campioni dei prodotti presenti in commercio che soddisfano le **esigenze progettuali**:

- **Certificati di ignifugazione**: secondo la normativa di riferimento;
- **Caratteristiche tecniche ed estetiche**: per parti a vista, alta resistenza meccanica e chimica mantenendo la finitura e colorazione definita durante i lavori.

Vetri

Le lastre in vetro dovranno soddisfare le norme di sicurezza ai sensi della norma EN 1250. La posa in opera e la movimentazione delle lastre di vetro deve avvenire con cinghie, pinze e ventose in buono stato, conformi ed adatte al tipo di prodotto, alla sua forma e al suo peso. Nello specifico la Ditta Appaltatrice dovrà fornire e installare vetri per la formazione di vetrine incassate nelle superfici in cartongesso, secondo quanto previsto nei disegni progettuali. Il vetro dovrà essere di tipo stratificato chiaro (6-7mm) e composto da due cristalli incolore, tagliati a misura e interposto un film sottile idoneo. È compresa la fornitura e posa in opera di listello fermavetro ignifugo (10mm), posto in opera con viti. Quanto rimane a vista deve essere rifinito a perfetta regola d'arte, con attenzione al dettaglio. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere allo smontaggio e successivo rimontaggio dei vetri già esistenti, durante le operazioni di allestimento delle vetrine.

Art. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà adeguare le pareti esistenti alla nuova configurazione, secondo quanto indicato e descritto nella documentazione progettuale.

Le pareti esistenti, realizzate con pannelli in cartongesso e struttura metallica interna, dovranno essere carteggiare e ritinteggiate con idropittura con colore RAL indicato dal Direttore dei Lavori previa campionatura. Le giunzioni tra i nuovi pannelli dovranno essere eliminate con adeguata stuccatura.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, sistemare le pareti esistenti in modo da garantire la nuova applicazione di grafica e/o supporto opere. Le pareti esistenti sono attualmente stuccate nelle giunzioni e decorate con idropittura e complete di grafica (stampa carta da parati adesiva, e/o pannelli appesi). Le principali tipologie di pannellature esistenti possono essere così riassunte:

- cartongesso con struttura metallica;
- MDF con struttura interna in truciolare o similari.

È altresì compreso qualsiasi altro elemento necessario a garantire il perfetto funzionamento dell'illuminazione, in modo da garantirne il collegamento all'alimentazione elettrica nel punto dato dal Museo.

Reggio Calabria, il 3 giugno 2024

Il RUP

Arch. Claudia Ventura

